

COMUNE DI SCAMPITELLA

C.A.P. 83050 -Provincia di Avellino-

C.F.: 81001630649 - P. IVA: 00284260643

Tel.: 0827-93031 Fax: 0827-93101

Prot. n. 2172 del 28.05.2018

ORDINANZA N. 10

OGGETTO: Divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande durante la festa della SS.Croce;
Divieto di passeggio e/o stazionamento con al seguito bevande per asporto in contenitori di vetro e/o lattina su tutte le Vie Comunali durante la Festa della SS.Croce.

IL SINDACO

del Comune intestato,

PREMESSO CHE

Il giorno 02.06.2018 dalle ore 6,00 alle ore 24,00 in Scampitella-Av- per il tratto compreso tra l'incrocio con la strada di accesso alla Via Intrisciolo fino alla R/ne Ghirico si terrà la manifestazione legata alla Festa della Croce;

Alla luce dei recenti fatti di cronaca locale, si sono riscontrati elementi di criticità sotto il profilo dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, del disturbo del riposo delle persone, con violazioni delle norme del codice penale, delle norme del TULPS nonché, situazioni d'intralcio alla circolazione pubblica e di offesa alla sicurezza ed al decoro urbano quali: risse, diverbi, danneggiamenti, ubriachezza molesta, imbrattamenti di edifici, lordatura del suolo;

Tenuto conto della circolare prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 emessa in data 07.06.2017 da parte del Ministero dell'interno a seguito dei recenti fatti occorsi a Torino (Piazza San Carlo, 03/06/2017), riguardante la valutazione e i dispositivi e delle misure strutturali da predisporre per la salvaguardia dell'incolumità delle persone, nella gestione delle pubbliche manifestazioni, con la quale si evidenzia, tra le varie direttive, il possibile divieto di vendita e/o il passeggio e/o lo stazionamento con a seguito alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e/o in lattina che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO

a tutela del pubblico che farà parte delle manifestazioni e dei cittadini ivi residente, di vietare il passeggio e/o lo stazionamento con al seguito bevande per asporto in contenitori in vetro e/o in lattina su tutte le parti pubbliche e/o lo stanziamento con al seguito bevande per asporto in contenitori in vetro e/o in lattina su tutte le parti pubbliche e/o destinate al pubblico passaggio, nel sito delimitato alla festa;

VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.L. n. 14 del 20/02/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 48 del 18/04/2017;

VISTO l'art. 7 bis del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

Ravvisata, pertanto, l'urgenza di prevenire ed eliminare le prospettate situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, che si determinerebbero consentendo il passeggio e/o lo stanziamento con al seguito bevande per asporto in contenitori in vetro e/o in lattina;

Riconosciuta la sussistenza dei presupposti che giustificano l'esercizio di potere di ordinanza, in considerazione della situazione di grave e concreto pericolo per l'interesse pubblico specifico a cui si intende apprestare una tutela anticipata;

Ritenuto necessario impedire l'uso in area aperta dei contenitori di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica.

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, nella giornata del 02.06.2018, a decorrere dalle ore 18,00 e fino alle ore 24.00, agli esercizi di vendita, agli operatori commerciali su area pubblica, nonché ai pubblici esercizi ubicati nelle vicinanze del sito della festa:

-E' fatto tassativo divieto di passeggiare e/o stazionare con al seguito bevande per asporto in contenitori di vetro e/o in lattina;

-E' fatto divieto di vendita per asporto e il consumo di bevande a base di superalcolici, quali cocktail, contenenti quantità di alcol superiore al 21%

-di consentire, altresì, la vendita e la somministrazione di bevande all'interno di contenitori di plastica e in bicchieri di carta;

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti precedenti del presente provvedimento, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti edittali da Euro 25,00 ad Euro 500,00, per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta dalla somma di Euro 50 (cinquanta).

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali limiti di leggi vigenti e resta impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reati.

Destinatario dei proventi: Comune di Scampitella-Av-;

Autorità competente: Sindaco di Scampitella-Av-;

Agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Scampitella nonché alle Forze dell'Ordine presenti sul Territorio Comunale è demandato di far osservare il presente provvedimento

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

-pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE e sul sito istituzionale dell'Ente;

-divulgata mediante affissione nei luoghi pubblici in modo da assicurare la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

-trasmessa:

- All'Ufficio Polizia Locale; al Comando Carabinieri di Trevico-Av-; alla Prefettura di Avellino ; alla Questura di Avellino ,al Parroco Don Michele De Vincentis, Scampitella-Av-;

La Polizia Locale, gli agenti ed ufficiali di P.G. delle altre forze di polizia sono incaricati della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.-

Dalla Residenza Municipale, li 28.05.2018

IL SINDACO

Dr. Antonio CONSALVO-

